

zia di essa Regia Deputazione, sarà proceduto sommariamente contro il Reo, o Rei, che verranno con la maggior severità puniti a misura della gravità della colpa.

Quanto poi alli Uffiziali di Vigilanza, alla fede dei quali è appoggiata principalmente la più attenta indagine sopra li Venditori, e la scoperta delle frodi, che commetteressero così nel peso, come nel prezzo prescritto alla Vendita delle Carni, siccome ogni loro colpa di negligenza, collusione, o malizia, diviene altrettanto più grave, essendo di prevaricazione ai doveri del proprio Uffizio, e di delusione agli oggetti di Giustizia verso il Popolo; così sarà con severo rigore criminalmente punita, anche con la condizione d'essere esclusi dalle competenti Autorità dal loro Posto, e di non poter più sostenere Pubblici Impieghi.

XXIII. Oggetti giustamente gelosi, ed interessanti ricercando che con robusta risoluzione si richiami ad osservanza il general divieto delle Stalle clandestine di Bovi in Venezia, perciò non sarà permesso nemmeno al Partitante, nè alli Beccheretti di valersi, se non delle due esistenti nelli Macelli a San Giobbe, l'una inserviente al Partito, e l'altra alli Beccheretti summentovati. A maggior presidio di tal disciplina potrà il Partitante destinar a sue spese un Custode al Macello delli Beccheretti predetti,
sen-